



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

REGOLAMENTI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilacinque e questo giorno quattordici del mese di marzo, alle ore 18,30, nella sala consiliare, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione ordinaria in seduta pubblica.

DELIBERAZIONE

N. 8

Del

14.03.2005

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI – Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – Regolamento per l'applicazione – Modifica artt. 7 e 15 - Approvazione .

Sono presenti, dei n. 20 consiglieri assegnati al Comune, n. 16 come segue:

	Presenti	Assenti
<i>Latini Denise</i>	X	
<i>Turbini Alessio</i>	X	
<i>Capecchi Federigo</i>	X	
<i>Cibecchini Fabio</i>	X	
<i>Campatelli Giovanni</i>	X	
<i>Lottini Irene</i>		X
<i>Signorini Massimiliano</i>	X	
<i>Marcori Eva</i>		X
<i>Benincasa Cristina</i>	X	
<i>Ferrara Giuseppe</i>	X	

	Presenti	Assenti
<i>Campriani Angelita</i>	X	
<i>Casini Stefano</i>	X	
<i>Migliorini Enzo</i>		X
<i>Fedi Alessandro</i>	X	
<i>Spini Andrea</i>	X	
<i>Fusi Roberto</i>	X	
<i>Ciampolini Filippo</i>	X	
<i>Bazzani Massimo</i>		X
<i>Milicia Sandro Rocco</i>	X	
<i>Bellucci David</i>	X	

Ed il Sindaco *Campinoti Andrea*

X	
---	--

PRESIEDE il Sig. Campatelli Giovanni

PARTECIPA il Segretario Generale dott. Antonio Favara, incaricato della redazione del presente verbale

SCRUTATORI: Signorini – Casini - Bazzani

ASSESSORI PRESENTI: Betti Francesco - Iozzi Carlo – Borghini Roberto

Sono presenti n. 18 componenti il Consiglio Comunale essendo precedentemente entrati i consiglieri Migliorini e Bazzani assenti all'appello ed essendo uscito il consigliere Spini.

OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n.18 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di posporre la trattazione dell'argomento posto al n.2 dell'o.d.g.

OMISSIS

E' rientrato il consigliere Spini ed è uscito il consigliere Bazzani.
Sono pertanto presenti n. 18 componenti il Consiglio Comunale.

(N. 8)

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI – Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – Regolamento per l'applicazione – Modifica artt. 7 e 15 - Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 8 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, concernente riduzioni e detrazioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Richiamata la propria precedente deliberazione C.C. n. 19 del 28.02.2002 successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 20 del 29.03.2004, con la quale venne approvato il regolamento in oggetto.

Ravvisata l'opportunità di dover apportare allo stesso alcune variazioni e integrazioni, al fine di migliorarne l'applicazione;

Considerata in particolare, la necessità di equiparare all'abitazione principale le pertinenze stabilmente e durevolmente alla stessa asservite, ancorché distintamente iscritte in catasto, nella Categ. C/2 (magazzini e locali di deposito) oltre agli immobili Categ. C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse od aperte) già equiparate all'abitazione principale stessa;

Considerata, inoltre, la realtà geografica del nostro comune e ritenuta, pertanto, opportuna l'eliminazione del vincolo di 50 (cinquanta) metri massimi di distanza della pertinenza rispetto all'abitazione principale;

Ravvisata la necessità di affinare la definizione di fabbricati inagibili o inabitabili in quanto non completa e di stabilire che, come per l'inagibilità, anche l'inabitabilità dei fabbricati deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;

Visto l'art. 27 comma 8) della legge 28.12.2001, n. 448, che stabilisce il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Visto l'art. 53 comma 16) della Legge 23.12.2000 n. 388 come modificato dall'art. 27 comma 8) della Legge 28.12.2001 n. 448;

Visto il D.L. 30.12.2004, n. 314 convertito con la Legge 01.03.2005, n. 26 che differisce al 31.03.2005 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con la seguente votazione espressa in forma palese come per legge:

PRESENTI	n. 18
VOTANTI	n. 18
VOTI FAVOREVOLI	n. 18
VOTI CONTRARI	nessuno.

DELIBERA

1) Di apportare al regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) le variazioni di seguito riportate:

- Al comma 4 dell'art. 7, le parole "ai sensi della legge 127/97" sono sostituite dalle seguenti "ai sensi del D.P.R. 445/2000".
- Il comma 5 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:
"Sono equiparate all'abitazione principale le pertinenze stabilmente e durevolmente alla stessa asservite ancorché distintamente iscritte in catasto, nelle Categ. C/6 , C/7 e C/2."
- All'art. 15, comma 1, secondo periodo, sono aggiunte le parole "o inabitabilità".
- All'art 15, comma 1, terzo periodo, lettera b) le parole "ai sensi della legge 127/97" sono sostituite dalle seguenti " ai sensi del D.P.R. 445/2000".

2) Di approvare gli articoli 7 e 15 con le modifiche apportate al precedente punto 1), come di seguito riportati:

TESTO ORIGINARIO ARTICOLI DI REGOLAMENTO	TESTO ARTICOLI COME MODIFICATI
<p style="text-align: center;">Art. 7 Definizione di abitazione principale</p> <p>1. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale e vi ha eletto la propria residenza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Definizione di abitazione principale</p> <p>1. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale e vi ha eletto la propria residenza.</p>



<p>2. Sono considerate abitazioni principali:</p> <p>a) le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p>3. Sono equiparate alle principali le abitazioni concesse in uso gratuito tra parenti in linea retta, limitatamente tra genitori e figli e viceversa. Qualora l'immobile sia dato in uso gratuito ai genitori dal figlio e coniuge comproprietario, l'agevolazione è riconosciuta ad ambedue i soggetti passivi.</p> <p>4. La concessione in uso gratuito, con riferimento al 1° gennaio, si rileva dalla denuncia di variazione con allegata autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi della legge 127/97 che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.</p> <p>5. Sono equiparate all'abitazione principale le pertinenze destinate in modo durevole al servizio della stessa, ancorché distintamente iscritte in catasto, nelle Categ. C/6 e C/7 purché a distanza non superiore di 50 (cinquanta) metri.</p> <p>TESTO ORIGINARIO ARTICOLI DI REGOLAMENTO</p>	<p>2. Sono considerate abitazioni principali:</p> <p>b) le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p>3. Sono equiparate alle principali le abitazioni concesse in uso gratuito tra parenti in linea retta, limitatamente tra genitori e figli e viceversa. Qualora l'immobile sia dato in uso gratuito ai genitori dal figlio e coniuge comproprietario, l'agevolazione è riconosciuta ad ambedue i soggetti passivi.</p> <p>4. La concessione in uso gratuito, con riferimento al 1° gennaio, si rileva dalla denuncia di variazione con allegata autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.</p> <p>5. Sono equiparate all'abitazione principale le pertinenze stabilmente e durevolmente alla stessa asservite ancorché distintamente iscritte in catasto, nelle Categ. C/6 , C/7 e C/2.</p> <p>TESTO ARTICOLI COME MODIFICATI</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;">Riduzioni d'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili</p> <p>1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.</p> <p>L'inagibilità o l'inabitabilità del fabbricato può essere accertata:</p> <p>a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;</p> <p>b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 127/97.</p> <p>La richiesta della perizia o la dichiarazione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;">Riduzioni d'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili</p> <p>1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.</p> <p>L'inagibilità o l'inabitabilità del fabbricato può essere accertata:</p> <p>a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;</p> <p>b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.</p> <p>La richiesta della perizia o la dichiarazione</p>

sostitutiva deve essere presentata dal proprietario entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni di inagibilità o inabilità. Il contribuente deve comunicare al funzionario responsabile della gestione del tributo, nel termine di trenta giorni, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune si riserva comunque di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate.

sostitutiva deve essere presentata dal proprietario entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni di inagibilità o inabilità. Il contribuente deve comunicare al funzionario responsabile della gestione del tributo, nel termine di trenta giorni, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune si riserva comunque di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia giuridica, con votazione dal seguente esito:

PRESENTI	n. 18
VOTANTI	n. 18
VOTI FAVOREVOLI	n. 18
VOTI CONTRARI	nessuno.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

